



COMUNE DI BAIRO

Provincia di Torino

**IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA
COMPONENTE SUI RIFIUTI - TARI**

ARTICOLO	OGGETTO	PAGINA
Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 3
Art. 2	PRESUPPOSTO	Pag. 3
Art. 3	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	Pag. 4
Art. 4	SOGGETTI PASSIVI	Pag. 5
Art. 5	LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO	Pag. 6
Art. 6	LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO	Pag. 8
Art. 7	RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	Pag. 9
Art. 8	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	Pag. 10
Art. 9	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	Pag. 11
Art. 10	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI	Pag. 11
Art. 11	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	Pag. 11
Art. 12	PIANO FINANZIARIO	Pag. 12
Art. 13	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE	Pag. 13
Art. 14	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	Pag. 14
Art. 15	OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	Pag. 15
Art. 16	ZONE NON SERVITE	Pag. 15
Art. 17	RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	Pag. 15
Art. 18	RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	Pag. 16
Art. 19	RIDUZIONI TARIFFARIE	Pag. 19
Art. 20	AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	Pag. 19
Art. 21	FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI	Pag. 19
Art. 22	TRIBUTO GIORNALIERO	Pag. 19
Art. 23	TRIBUTO PROVINCIALE	Pag. 20
Art. 24	DICHIARAZIONE DI INIZIO VARIAZIONE CESSAZIONE	Pag. 20
Art. 25	RISCOSSIONE	Pag. 22
Art. 26	DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI	Pag. 23
Art. 27	RIMBORSI E COMPENSAZIONI	Pag. 23
Art. 28	IMPORTI MINIMI	Pag. 24
Art. 29	FUNZIONARIO RESPONSABILE	Pag. 24
Art. 30	VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	Pag. 24
Art. 31	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Pag. 25
Art. 32	SANZIONI ED INTERESSI	Pag. 25
Art. 33	RISCOSSIONE COATTIVA	Pag. 25
Art. 34	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag. 26
Art. 35	NORMA DI RINVIO	Pag. 26
Art. 36	NORME TRANSITORIE E FINALI	Pag. 26

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Bairo, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale (IUC) riferita ai servizi prestati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente ed il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
4. L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, come recepite dal presente Regolamento.
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 2 – PRESUPPOSTO

1. Il tributo è dovuto da chi occupa, detiene o possiede locali od aree scoperte a qualunque uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati esistenti nelle zone del territorio comunale.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all'apposito elenco riportato nell'ambito del Regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.
5. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
6. Si intendono per:
 - a) *locali*, tutte le superfici appartenenti a strutture stabilmente infisse al suolo o precarie chiuse da ogni lato verso l'esterno o comunque coperte come ad esempio tettoie o in caso di utenze non

domestiche gazebo adibito ad esposizione, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, come, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

7. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) c) ed e) del presente comma.

4. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

5. Sono **assimilati ai rifiuti urbani**, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato 4 del presente Regolamento provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
6. Sono **sostanze escluse** dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
7. Sono **altresì escluse** dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata in via prioritaria a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare l'utente principale, si considera tale:
 - per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione alle reti del gas o luce;
 - per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione alle reti del gas, luce, acqua, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società che occupa o gestisce o detiene tali superfici, mentre per i comitati e le associazioni non riconosciute, i soggetti che li presiedono, li rappresentano o li dirigono.

4. Non vengono considerati al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza:
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge. Tali utenti si considerano per legge in regime di convivenza anagrafica;
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, che svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, per il periodo di almeno un anno, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
7. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
8. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
9. Sono altresì soggetti all'imposta i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.
10. Per gli alloggi in multiproprietà l'utente è colui che gestisce i servizi comuni che è tenuto a presentare al Comune la dichiarazione di cui all'art. 24, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo sia per i locali ed aree scoperte di uso comune che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.
11. Per le parti comuni di un condominio, o di centri commerciali, **utilizzate in via esclusiva**, il tributo è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.
12. Per le parti in comune dei centri commerciali il tributo è dovuto dal gestore delle parti comuni.
13. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o di forma analoga (quali residence, affittacamere, ecc) il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività.

ART. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, quelli dotati di almeno un utenza attiva ai servizi di rete (energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico quelli forniti di impianti attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio nei locali medesimi.

2. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.
7. Si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
Per vani tariffabili a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si considerano: salvo diversa disposizione di legge o del presente regolamento, i seguenti locali, sia principali che accessori:
 - camere, sale da cucina, ingressi interni all'abitazione, corridoi, scale, anticamere, ripostigli compresi quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato come rimesse, tettoie, cantine e solai uso ripostiglio;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici od a botteghe, laboratori di artigiani e comunque di attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - tutti i vani adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e di bagni pubblici), locande, ristoranti, osterie, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle unità sanitarie locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali come disciplinati dalla vigente normativa);
 - tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinate ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).
8. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Relativamente alle aree scoperte, si precisa che non sono tassabili solo qualora destinate ad uso privato e costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi. **Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa sia nel caso in cui le stesse costituiscano superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa** (quali, ad esempio, le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature), **sia nel caso in cui le stesse siano destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività** (quali, a titolo d'esempio, i campeggi, i parcheggi, i

dancing, i cinema all'aperto, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione).

ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di utenze attive di servizi di rete (gas e energia elettrica), non oggetto di contratto di locazione o altro utilizzo **e non considerati pertinenze dell'abitazione principale**;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio, anche in forma tacita, da parte dei soggetti competenti, di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 del presente regolamento;
- locali privi di utenze attive di servizi di rete (gas e energia elettrica), **non utilizzati, vuoti** e non oggetto di contratto di locazione o altro utilizzo;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- aree su cui esiste l'impianto di lavaggio degli automezzi.
- superfici coperte o scoperte riservate allo svolgimento di attività sportive limitatamente ai campi da gioco (calcio, piscina, tennis ecc.);
- immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone per pause di lavoro, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica e relative pertinenze;

L'elencazione dei locali e delle aree di cui al presente articolo è da ritenersi a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia rispetto alle casistiche già individuate nei precedenti commi oltre ai criteri generali.

- b) aree scoperte pertinentziali o accessorie a *locali tassabili* quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Tali situazioni debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e/o ad idonea documentazione.

ART. 7 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultima è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione del 20%, esclusivamente sulla superficie dello specifico locale o dell'area su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e speciali non assimilati.
3. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.
4. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui si generano contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.
5. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo 24 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
6. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso.
7. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale, tra cui anche i depositi ed i magazzini, ove non si producono tali tipologie di rifiuti, con l'unica eccezione, ai sensi dell'art. 1, comma 649 della L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dei depositi direttamente connessi con i locali produttivi di rifiuti speciali, ove sia provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali non assimilabili e/o assimilati.
8. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
9. Non sono in particolare, soggette al tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
2. La superficie calpestable di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt. delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. A fronte di tale disposizione, ove il Servizio gestione rifiuti o tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U. o Tares, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
5. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. o Tares, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio gestione rifiuti o tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647 L. 147/2013.
6. Non possono esistere unità immobiliari parzialmente occupate. In questi casi i detentori dovranno dichiarare l'intera superficie dell'unità immobiliare (cantine comprese se abbinate catastalmente all'alloggio).

ART. 9 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. A decorrere dall'anno 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere la tariffa rifiuti, come previsto dall'art.33 bis del D.L. n.248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede a corrispondere un importo forfettario rapportato al numero degli alunni, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali. Per tali istituzioni non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 8.

ART. 10 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.

3. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale allegati, per farne parte integrante e sostanziale.
4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
6. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano comunque il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.
7. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 12 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia per l'approvazione.
 Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato per la seduta di Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe TARI, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;

- d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. I costi sostenuti dall'ente rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

ART. 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per ogni utenza domestica la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile.
 - a) La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
 - b) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
 - c) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
2. Il numero degli occupanti è così desunto:
 - **residenti**: la classificazione in categorie viene definita in base alla composizione storicizzata del nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale;
 - **non residenti**, seconde case di residenti, immobili di proprietà di persone giuridiche con destinazione d'uso di tipo domestico: il numero degli occupanti è stabilito in base a quanto riportato nella tabella 1 Occupanti Equivalenti del presente regolamento.
 - **Residenti in comunità anagrafica** (diversa dalla convivenza anagrafica stabilita dalla legge) coloro che vivono insieme, in un unico immobile, in nuclei familiari tra di loro separati: valgono i criteri generali di calcolo definiti per le famiglie residenti.
 - Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 23, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
 - Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, dimoranti nell'utenza come ad es. le colf che dimorano presso le famiglie.
 - Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, dal numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici, sono comunque esclusi:
 - a) I componenti che risultino permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo;
 - b) Il componente il nucleo familiare ed un suo accompagnatore facente parte del medesimo nucleo che risultino dimorare abitualmente in altro comune per gravi motivi di salute, certificati dalla commissione medica legale competente;
 - c) I contribuenti iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo di almeno un anno, in cui svolgono attività di studio o lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa. La dichiarazione e la documentazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dall'evento e la variazione dei componenti del nucleo avrà decorrenza immediata.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze, occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
4. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è tuttavia obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.

5. Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.

ART. 14 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività (Kc(ap)), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti kc e Kd sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali e superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie. (magazzini)
5. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 2 del presente regolamento.
6. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
7. Nel caso in cui in capo alla medesima utenza non domestica siano presenti locali destinati ad attività tra loro diverse, ubicati in luoghi diversi, la categoria tariffaria sarà definita sulla base dell'attività effettivamente svolta nei locali.
8. Nel caso in cui in capo alla medesima utenza non domestica siano presenti locali destinati ad attività tra loro diverse site nello stesso luogo, ad esempio all'interno dello stesso centro commerciale, si applicano categorie differenziate in base al codice ATECO riferito all'attività.
9. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali, per l'applicazione del Tributo si fa riferimento all'**attività principale** (quale attività prevalente) in base a quanto indicato sulla visura camerale che dovrà essere obbligatoriamente depositata dal richiedente nel caso di iscrizione all'albo professionale, salvo le casistiche ricadenti nel successivo art. 17.

10. Qualora in una stessa unità immobiliare siano svolte attività economiche o professionali diverse, risultanti da contratti di cessione regolarmente registrati, in capo a soggetti diversi, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività svolta ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
11. Nel caso in cui la stessa unità immobiliare sia utilizzata sia ad uso domestico che non domestico (attività professionale) la tariffa sarà commisurata rispettivamente alle superfici utilizzate, fermo restando l'obbligo di riaccatastamento qualora la porzione di immobile adibita ad attività professionale abbia una propria autonomia reddituale.
12. Qualora gli stessi locali siano concessi in uso per lo svolgimento di attività professionali a soggetti diversi la denuncia ed il versamento del tributo sono dovuti dal proprietario dell'immobile.

ART. 15 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 24.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 27.

ART. 16 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 24 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 17 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è **ridotta** nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni e pertinenze delle utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del **25%**;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del **25%**
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del **25%**;

- d) L'unità immobiliare occupata da un unico componente anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti in uso a soggetti terzi: riduzione del **50%**;
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, le seguenti ipotesi sono **esenti** dal tributo Sono esentati dal pagamento del tributo:
- i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
 - le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociali;
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è **ridotta** nelle seguenti ipotesi:
- abitazioni e pertinenze prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (energia elettrica, gas, acquedotto) vuote e non considerate pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale propria (IMU) riduzione del 100%
 - abitazioni e pertinenze prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (energia elettrica, gas, acquedotto) in ristrutturazione riduzione del 100%
 - immobili diversi dalle abitazioni adibiti ad esclusivo uso agricolo non considerati pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale propria (IMU) riduzione del 100%
- Le somme conseguenti alle esenzioni di cui ai punti a), b) e c) del presente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

4. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e così come modificato dall'art. 9 bis a partire dall'anno 2015 per l'immobile adibito ad abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), **già pensionati** nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, l'imposta comunale TARI è applicata per ciascun anno, **in misura ridotta di due terzi**.
5. Tutte le riduzioni e le esenzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 competono a richiesta dell'interessato e hanno effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 18 – RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, punto c) della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta :
- per le utenze non domestiche, nei casi in cui i locali, anche quelli con destinazione domestica, **pur non essendo utilizzati, risultino predisposti all'uso** perché dotati di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (gas o energia elettrica) verrà applicata la **riduzione del 25 % sulla tariffa**.
 - locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; **riduzione del 50%**. Ricadono in questa tipologia i depositi, magazzini, ecc. a cui viene

applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza dell'insediamento principale ridotta appunto del **50%**.

Il soggetto passivo può richiedere tale riduzione nei seguenti casi:

- 1) Qualora la destinazione dei locali consenta di discriminare l'uso delle porzioni non destinate alla produzione da quelle invece ad essa destinate, come **magazzini e depositi con superficie maggiore o uguale a 100 mq. In questi casi**, la tariffa dovrà essere la risultante di un calcolo articolato che preveda differenti importi al mq. distinti tra l'attività principale e il magazzino o deposito, verrà applicato alle attività non domestiche inserite nelle seguenti categorie:

CAT.	TIPOLOGIE DI ATTIVITA'
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina. elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste

- 2) Qualora esistano dei locali, con destinazione magazzino o deposito accatastati separatamente oppure **con superficie maggiore o uguale a 30 mq** per quanto riguarda le attività non domestiche inserite nelle seguenti categorie:

CAT.	TIPOLOGIE DI ATTIVITA'
17	Bar, caffè, pasticcerie
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147, per le utenze non domestiche:

- a) sono esenti dall'applicazione del tributo **i locali e le aree del Comune di Bairo adibiti a sedi istituzionale e direttamente gestiti**

3. La riduzione tariffarie di cui al comma 1) e 2), compete a richiesta dell'utente e ha effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

RIDUZIONE PER RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RICICLO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua, rapportata al periodo di effettiva occupazione dei locali (in caso di occupazione in corso d'anno), della parte variabile della tariffa.
2. Sino all'intervenuta determinazione dell'effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti riciclati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a riciclo sarà determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente riciclati, riscontrabile sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi previsti per la specifica attività, sulle base della tabella di

quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999.

3. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione dell'agevolazione:
 - a. indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;
 - b. indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;
 - c. periodo dell'anno in cui sono stati prodotti i rifiuti avviati a riciclo.
4. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all'agevolazione.
5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.
6. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'agevolazione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il riciclo ed il venir meno del diritto all'agevolazione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il riciclo dei rifiuti prodotti.
7. La riduzione per rifiuti assimilati viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviati al riciclo nel corso dell'anno solare ed i quantitativi massimi di rifiuti assimilabili agli urbani per ciascuna categoria di attività, come individuati nell'allegato 5 - criteri quantitativi - del presente regolamento, riferiti sempre al medesimo anno.
8. Nel caso si verifichi, per le utenze non domestiche, la produzione di rifiuti solidi assimilati agli urbani e non conferiti al servizio pubblico, potranno essere applicate solo nel caso in cui **i rifiuti avviati al riciclo e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo, le seguenti riduzioni:**
 - a) **15 %** → nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti;
 - b) **30 %** → riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti;
 - c) **50 %** → riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti;
 - d) **70 %** → riciclo di oltre il 75% del totale dei rifiuti prodotti.
9. Al fine della concessione e del calcolo della riduzione per rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare la rispettiva istanza entro e non oltre il **31 gennaio dell'anno successivo** attestante, tra l'altro, la quantità di rifiuti effettivamente avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente.
10. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare **copia di tutti i formulari di trasporto correttamente redatti**, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati per il riciclo, o adeguata documentazione comprovante il tipo di rifiuto avviato al riciclo con rispettivo codice CER, la quantità dei rifiuti assimilati in conformità alle normative vigenti e la rispettiva data di ritiro. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Per il calcolo dell'incentivo si considera come quantitativo massimo di rifiuti assimilabili agli urbani il

risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed i coefficiente di cui all'allegato 5, - criteri quantitativi - per ogni categoria di appartenenza.

11. La determinazione a consuntivo delle riduzioni spettanti, comportano lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza dell'importo versato con riferimento alla annualità cui si riferisce l'attività di riciclo.

ART. 19 - RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Il Comune di Bairo, ai sensi dell'art. 7 del DPR 158/1999, assicura le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la redistribuzione fra tutti gli utenti domestici (e le utenze non domestiche che conferiscono in modo analogo nei contenitori stradali della Raccolta Differenziata) dei contributi CONAI derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi. Tali agevolazioni sono attribuite complessivamente nel piano finanziario, riportando nell'avviso di pagamento l'importo al netto della detrazione stabilita.
2. **Le riduzioni non sono cumulabili**, e, qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente potrà fruire di quella più vantaggiosa.
3. Non potranno essere riconosciute riduzioni e agevolazioni qualora i contribuenti richiedente risultino essere morosi nei confronti dello stesso tributo per gli anni precedenti.

ART. 20 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI.

1. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

ART. 21 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. La copertura dei costi delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 22, è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio Comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 22 -TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

4. Le tariffe giornaliere sono suddivise in quattro categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. Tali tariffe non comprendono servizi aggiuntivi, che qualora richiesti dall'utente, dovranno essere concordati direttamente con il gestore del servizio.
5. La tariffa del tributo giornaliero si compone di una quota fissa e di una quota variabile ed è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
6. La tariffa giornaliera riferita alle tipologie ricadenti nelle categorie "banchi del mercato beni durevoli e "Banchi del mercato generi alimentari" e' maggiorata del 100 %.
7. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
8. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
9. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
10. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
11. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 23 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dall'Ente preposto.

Art. 24 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

5. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.
6. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o *a mezzo fax*, allegando fotocopia del documento d'identità, o mezzo posta certificata all'indirizzo: bairo@postemailcertificata.it allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o *mail*.
7. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.
8. Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.
9. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica
10. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, è obbligato alla presentazione della denuncia in via prioritaria, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda anagrafica di famiglia o di convivenza nel caso dei residenti o il conduttore, occupante o detentore di fatto nel caso di utenze non residenti. Per le utenze non domestiche, l'obbligo ricade invece in via prioritaria sul soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.
11. Nel caso in cui il soggetto prioritariamente obbligato non adempia, l'obbligo ricade sugli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
12. Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, è obbligato alla presentazione della denuncia il gestore dei servizi comuni.

13. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/conduttore/detentore, il codice fiscale, residenza;
- b) Dati della proprietà dell'immobile se diverso dal conduttore;
- c) *Facoltativo*: nominativo precedente conduttore;
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e) Numero degli occupanti i locali;
- f) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o conduzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g) La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
14. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
15. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
16. Qualora il contribuente non abbia ottemperato al trasferimento della residenza anagrafica il tributo non è dovuto per le annualità successive.
17. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

ART. 25 - RISCOSSIONE

1. La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari riportanti l'indicazione del tributo dovuto, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente. Ai sensi dell'art. 1, comma 689, della L. 147/2014, all'avviso di pagamento citato vengono allegati i modelli di pagamento relativi alle singole rate preventivamente compilati da parte dell'ente.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013, il versamento della TARI è effettuato in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, **mediante modello F24**, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. L'ente, qualora si avvalga di riscuotere il tributo con modalità diversa dal modello F24, nel provvedimento che fissa le singole scadenze indica anche il rispettivo sistema di pagamento.
3. Ai sensi dell'Art. 1, comma 688, della L. 147/2013, la **Giunta Comunale** stabilisce di anno in anno **il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo**, qualora non fissate già dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe, **consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale** e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. Qualora la prima scadenza fissata cadesse nella prima metà dell'anno in corso, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Qualora invece la prima scadenza del tributo cadesse nella seconda metà dell'anno solare, è facoltà dell'utente provvedere al pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata del tributo. In assenza del provvedimento di cui al presente comma, il numero delle rate e le scadenze del tributo saranno quelle già definite per l'anno precedente.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

5. Il contribuente, **con apposita istanza**, può chiedere **l'autorizzazione a compensare - senza applicazione di interessi** - le somme di cui è creditore per avere effettuato versamenti **a titolo di TARI** non dovuta, con importi da pagare in via ordinaria **per la medesima imposta** in occasione delle scadenze immediatamente successive fino ad esaurimento del credito d'imposta. Nel caso in cui, successivamente all'istanza di compensazione, il richiedente cessi di essere soggetto passivo d'imposta, sarà disposto il **rimborso della differenza previa presentazione di espressa domanda** come indicato nel successivo art. 27. Non possono essere portati in detrazione importi a credito spettanti ad utenti diversi da quello indicati nel modello F24 (per esempio: marito e moglie – entrambi utenti TARI, la moglie ha diritto di un rimborso, la rispettiva cifra non può essere portata in detrazione sul modello F24 intestato al marito ma deve essere indicata nel F24 della persona avente diritto).
6. La tariffa giornaliera di cui al precedente articolo 25 può essere riscossa anche in un'unica soluzione.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un **sollecito di versamento**, contenente le **somme da versare** anche per più annualità entro il termine ivi indicato. In caso di accertamento d'ufficio di cui al successivo art. 30, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, con irrogazione delle sanzioni previste dal successivo art. 32 del presente regolamento e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 26 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. E' facoltà del Funzionario Responsabile del Tributo concedere eccezionalmente la rateazione del pagamento degli importi richiesti, su richiesta dell'interessato debitore, qualora versi in comprovate difficoltà di ordine economico. La rateazione, di norma, sarà concessa in un massimo di 12 rate mensili di pari importo, previa applicazione ad ogni singola rata della frazione di interessi legali vigenti, calcolati con riferimento all'intero periodo di rateazione.

ART. 27 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 29, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 28 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, del tributo provinciale di cui all'art. 23 è inferiore ad € 6,00;
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ART. 29 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 30- VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 24 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di **30 giorni dalla notifica**;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco o chi ne fa le veci, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al Servizio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo

l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

ART. 31 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato
2. sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

ART. 32- SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 34, comma 1 let. a), entro il termine di **30 giorni** dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di **€ 200,00**.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

ART. 33 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
- 2.

ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

ART. 35 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 36 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2015.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Allegato 1 Tabella illustrativa dei coefficienti per le Utenze Domestiche

SISTEMA PRESUNTIVO

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA QUOTA FISSA E DELLA QUOTA VARIABILE RELATIVA ALLE UTENZE DOMESTICHE

COMUNI < 5000 abitanti

NUMERO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	KA (quota fissa)	KB RAPPORTO (quota variabile)		
		minimo	medio	massimo
1	0.84	0.6	0.8	1.0
2	0.98	1.4	1.6	1.8
3	1.08	1.8	2	2.3
4	1.16	2.2	2.6	3.0
5	1.24	2.9	3.2	3.6
6 o più	1.30	3.4	3.7	4.1

Allegato 2 Tabella illustrativa dei coefficienti per le Utenze NON Domestiche**TABELLA ILLUSTRATIVA DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE RELATIVA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE****COMUNI < 5000 ABITANTI****Kc > attribuzione parte fissa Kd > attribuzione parte variabile**

Categori a	Descrizione attività utenze non domestiche	Kc		Kd	
		Min	Max	Min	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0.51	2,60	4.20
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0.80	5,51	6.55
3	Stabilimenti balneari	0,38	0.63	3,11	5.20
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0.43	2,50	3.55
5	Alberghi con ristorante	1,07	1.33	8,79	10.93
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0.91	6,55	7.49
7	Case di cura e riposo	0,95	1.00	7,82	8.19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1.13	8,21	9.30
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0.58	4,50	4.78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1.11	7,11	9.12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1.52	8,80	12.45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1.04	5,90	8.50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1.16	7,55	9.48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0.91	3,50	7.50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1.09	4,50	8.92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7.42	39,67	60.88
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6.28	29,82	51.47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2.38	14,43	19.55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2.61	12,59	21.41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10.44	49,72	85.60
21	Discoteche, night club	1,04	1.64	8,56	13.45

Allegato 3 Tabella illustrativa dei centri di costo del Piano Finanziario

TABELLA ILLUSTRATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE VOCI DI COSTO FISSO E VARIABILE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI

Costi	Denominazione dei costi	Tipo di Costi
CG	COSTI OPERATIVI DI GESTIONE:	
CGIND	COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI	
CSL	Costi di spazzamento e lavaggio strade	Fissi
CRT	Costi di raccolta e trasporto	fissi/variabili
CRT	Costi di raccolta e trasporto da ecocentro	fissi/variabili
CTS	Costi trattamento e smaltimento	Variabili
AC	Altri costi	Fissi
CGD	COSTI DI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:	
CRD	Costi di raccolta vetro – plastica lattine	fissi/variabili
	Costi di raccolta carta e cartone	fissi/variabili
	Costi di raccolta umido	fissi/variabili
	Costi di raccolta rifiuto verde	fissi/variabili
	Costi di raccolta vetro lattine	fissi/variabili
	Costi di raccolta pile e farmaci	fissi/variabili
	Costi di raccolta tramite ecocentro	fissi/variabili
CTR	Costi di trattamento e recupero vetro – plastica lattine	Variabili
	Costi di trattamento e recupero carta e cartone	Variabili
	Costi di trattamento e recupero umido	Variabili
	Costi di trattamento e recupero rifiuto verde	Variabili
	Costi di trattamento e recupero vetro lattine	Variabili
	Costi di trattamento e recupero beni durevoli	Variabili
	Costi di trattamento e recupero ferro	Variabili
	Costi di trattamento altri recuperabili ecocentro	Variabili
CC	COSTI COMUNI:	
CARC	Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso	Fissi
CGG	Costi generali di gestione	Fissi
CCD	Costi comuni diversi	Fissi
CK	COSTI D'USO DEL CAPITALE ANNO DI RIFERIMENTO:	
AMMn	Ammortamenti	Fissi
ACCn	Accantonamenti	Fissi
Rn	Remunerazione capitali	Fissi

TABELLA 2 Occupanti Equivalenti**1 – SECONDA/E CASA/E DI RESIDENTE E PERTINENZE**

	SUPERFICIE complessiva abitazione + pertinenze		OCCUPANTI EQUIVALENTI
	DA	A	
1	0	70	2
2	71	100	3
3	101	130	4
4	131	OLTRE	5
5			

2 – CASA/E DI NON RESIDENTE E PERTINENZE

	SUPERFICIE complessiva abitazione + pertinenze		OCCUPANTI EQUIVALENTI
	DA	A	
1	0	70	2
2	71	100	3
3	101	130	4
4	131	OLTRE	5
5			

3 – PERSONE GIURIDICHE E PERTINENZE

	SUPERFICIE complessiva abitazione + pertinenze		OCCUPANTI EQUIVALENTI
	DA	A	
1	0	70	2
2	71	100	3
3	101	130	4
4	131	OLTRE	5
5			

Allegato 4

DGR 4714763 del 14/2/05. Criteri di assimilazione dei rifiuti

D.G.R. n.4714763 del 14/02/2005. Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

(B.U. n. 8 del 24 febbraio 2005)

CRITERI GENERALI

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, **possono essere assimilati ai rifiuti urbani**, ai fini delle operazioni di **raccolta** e di **smaltimento**, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

1. i rifiuti speciali non pericolosi siano compresi nell'elenco di cui ai CRITERI QUALITATIVI, del presente Allegato;
2. i rifiuti speciali non pericolosi siano individuati, per qualità e quantità, dai regolamenti consortili e comunali di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art.21, comma 2, del D.Lgs 22/97, sulla base dei criteri di assimilazione indicati nel presente Allegato;
3. i rifiuti speciali non pericolosi, abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimicofisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
4. i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei limiti indicati nei CRITERI QUANTITATIVI, di cui al presente Allegato;
5. la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'elenco dei CRITERI QUALITATIVI, sia assicurata dalle Amministrazioni comunali e dai loro Consorzi di Bacino, tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
6. i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, siano destinati alle operazioni di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente indicati nel presente Allegato;
7. i rifiuti speciali non pericolosi, siano compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e sul territorio del Consorzio di Bacino di appartenenza, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
8. i principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui all'art.21, comma 2, del D.Lgs 22/97, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, siano rispettati dai Comuni e dai loro Consorzi di Bacino, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità contenute nel presente Allegato, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, ad un costo equo e concorrenziale, a livello di mercato.

CRITERI QUALITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei CRITERI GENERALI e dei CRITERI QUANTITATIVI, di cui al presente Allegato:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

- 02 01 03 scarti di tessuti vegetali
- 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
- 02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile
- 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

- 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
- 16 01 03 pneumatici fuori uso
- 16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
- 16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.
- 16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
- 16 06 batterie ed accumulatori
- 16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.
- 16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichelcadmio e mercurio.

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

- 17 02 legno, vetro e plastica
- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica
- 17 04 metalli (incluse le loro leghe)
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO, IN QUANTO GIÀ CLASSIFICATI RIFIUTI URBANI DAL D.P.R. 254/03)

- 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
- 18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.

- 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
- 18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
- 18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
- 18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.
- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.
- 18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
- 20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichelcadmio e mercurio
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
- 20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
- 20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
- 20 03 altri rifiuti urbani
- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 02 rifiuti dei mercati
- 20 03 03 residui della pulizia stradale
- 20 03 07 rifiuti ingombranti
- 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti»

CRITERI QUANTITATIVI

Fermo restando il rispetto dei CRITERI GENERALI, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo ai CRITERI QUALITATIVI, possono essere assimilati ai rifiuti urbani **ai fini della raccolta e dello smaltimento**, a condizione che:

- i Comuni ed i loro Consorzi di Bacino, quantifichino i rifiuti assimilati, in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche, di cui all' All.1, del D.P.R. 158/99;
- le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati di cui alla lettera a), **destinate alle operazioni di smaltimento**, non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate.

Categori a	Descrizione attività utenze non domestiche	Kd	
		Min	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4.20
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6.55
3	Stabilimenti balneari	3,11	5.20
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3.55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10.93
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7.49
7	Case di cura e riposo	7,82	8.19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9.30
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4.78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9.12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12.45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8.50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9.48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7.50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8.92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60.88
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51.47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19.55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21.41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85.60
21	Discoteche, night club	8,56	13.45

I limiti quantitativi massimi delle frazioni di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento, desunti dalla comparazione dei dati riscontrati in merito sul territorio piemontese e dalle risultanze relative a ricerche e studi di settore, potranno essere oggetto di modifiche regionali, a seguito di specifiche indagini territoriali.

I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente

alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

In sintesi, per auto smaltimento si definisce lo smaltimento in proprio dei rifiuti conferiti indistintamente, mentre per attività di recupero si intende la riutilizzazione della specifica sostanza che in tale ipotesi è rimessa nel ciclo produttivo.

Il premio da attribuire alla Ditta, da limitarsi ai rifiuti speciali non pericolosi e tossici assimilati agli urbani deve determinare una compensazione fra una minor entrata (premio alla Ditta) compensata da un minor costo sostenuto dal Comune per lo smaltimento di tali rifiuti.

La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 70% della tariffa dovuta dall'utenza sulla quota variabile ed è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, sulla base del rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari ed i rifiuti recuperati, conferiti in forma ordinaria al servizio pubblico – e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata a tariffa per il coefficiente Kd medio della classe corrispondente di cui alla tabella sopra .

La misura di tali riduzioni verrà calcolata sulla base delle quantità effettivamente avviate al riciclo secondo le percentuali di seguito indicate:

1. **15 %** → nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti;
2. **30 %** → riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti;
3. **50 %** → riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti;
4. **70 %** → riciclo di oltre il 75% del totale dei rifiuti prodotti.

I Consorzi di Bacino, ai sensi delle competenze loro attribuite dalla L.R.24/02, organizzano campagne di monitoraggio e di verifica, anche eventualmente adottando un sistema a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati, prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

Le risultanze delle suddette operazioni di monitoraggio sono trasmesse alle Amministrazioni comunali interessate ed al Settore Programmazione Gestione Rifiuti della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale.

Il mancato rispetto dei Criteri Qualitativi ed il superamento dei limiti individuati nei Criteri Quantitativi, di cui al presente Allegato, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, il cui ammontare è definito dalle Amministrazioni comunali e dai loro Consorzi di Bacino, nei rispettivi regolamenti di gestione rifiuti urbani.